

RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI Consulente del lavoro – Revisore legale

DOTT. MARCO FRISONI Consulente del lavoro

Docente di amministrazione e gestione del personale presso l'università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza

RAG. SILVIA FRISONI Consulente del lavoro

DOTT. ALESSIO BISCEGLIE Consulente del lavoro

Circolare n. 025 - 26 Febbraio 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

In merito alla nota emergenza SARS-CoV-2 (c.d. “*Coronavirus* nCoV-2019”) attualmente in corso, si riportano i seguenti aggiornamenti inerenti ai rapporti di lavoro.

Ulteriori misure urgenti

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 Febbraio 2020, il D.P.C.M. 25 Febbraio 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da nCoV-2019.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro, cambia la durata e le modalità di attuazione del Lavoro agile effettuato durante l'emergenza virus, viene abrogato l'articolo 3 del D.P.C.M. 23 Febbraio 2020 e introdotto quanto disposto dall'articolo 2 del D.P.C.M. 25 Febbraio 2020.

Lavoro agile

La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81 del 22 Maggio 2017, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 Marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

In questi casi, l'accordo individuale è sostituito da un'autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio. Nella procedura telematica (obbligatoria attraverso il sito cliclavoro.gov.it) devono essere fornite le seguenti informazioni:

1. Data sottoscrizione: coincidente alla data di inizio del periodo in smart-working;
2. File accordo: un file PDF/A contenente una autodichiarazione dell'azienda nella quale sia presente un riferimento al DPCM citato e le informazioni anagrafiche (tra le quali il codice fiscale) del lavoratore coinvolto nella comunicazione;
3. Tutte le altre informazioni: si applicano le regole ordinarie.

RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI Consulente del lavoro – Revisore legale

DOTT. MARCO FRISONI Consulente del lavoro

Docente di amministrazione e gestione del personale presso l'università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza

RAG. SILVIA FRISONI Consulente del lavoro

DOTT. ALESSIO BISCEGLIE Consulente del lavoro

Ove i Signori Clienti volessero valutare concretamente l'introduzione/intensificazione di tale strumento lo Studio rimane a completa disposizione per ogni necessità di approfondimento.

Altre disposizioni

A) in tutti i Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei Comuni diversi da quelli sotto indicati;

B) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 Marzo 2020;

C) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 Marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico;

D) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

E) il giorno domenica 1° Marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura (monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato);

F) in relazione alle attività espletate dagli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le seguenti misure:

- 1) sospensione degli esami di idoneità di cui all'art. 121 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione Civile aventi sede in dette province;

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como - P.IVA 03231120134 - Tel.: +39 031-555560

Fax: +39 031-555540 - e-mail: info@frisoniebisceglie.com

PEC: pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it

Website: www.frisoniebisceglie.com

RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI Consulente del lavoro – Revisore legale

DOTT. MARCO FRISONI Consulente del lavoro

Docente di amministrazione e gestione del personale presso l'università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza

RAG. SILVIA FRISONI Consulente del lavoro

DOTT. ALESSIO BISCEGLIE Consulente del lavoro

2) regolazione delle modalità dell'accesso dell'utenza agli uffici della Motorizzazione Civile aventi sede in dette province, mediante predeterminazione da parte del dirigente preposto all'ufficio del numero massimo degli accessi giornalieri ed individuazione di idonei spazi di attesa esterni alla sede dell'ufficio medesimo;

G) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui alla lettera f) la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285;

H) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curricolari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

I) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

L) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di Appello cui appartengono i comuni sotto indicati, sino al 15 Marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della Legge 23 Ottobre 1960, n. 1196;

M) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio Sanitario Nazionale assicurano al Ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi

RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI Consulente del lavoro – Revisore legale

DOTT. MARCO FRISONI Consulente del lavoro

Docente di amministrazione e gestione del personale presso l'università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza

RAG. SILVIA FRISONI Consulente del lavoro

DOTT. ALESSIO BISCEGLIE Consulente del lavoro

negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni sotto indicati, sino al termine dello stato di emergenza.

Trasferte e Distacchi

Vanno annullate tutte le trasferte e i distacchi previste nei Comuni indicati dal D.P.C.M. 23 Febbraio 2020, almeno fino al termine dell'emergenza Coronavirus. Qualora il lavoratore fosse già nella zona indicata dal Decreto, molto probabilmente, sarà stato bloccato e messo in quarantena dalle autorità sanitarie. In questo caso, sarà considerato in malattia e come tale la sua assenza dovrà essere trattata da un punto di vista legale e contrattuale (si attendono indicazioni da parte dell'INPS). Qualora, viceversa, sia già tornato ma abbia, comunque, prestato la propria attività in dette zone, dopo il 31 Gennaio 2020, dovrà essere inviato presso il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, al fine di comunicare tale circostanza e per l'eventuale adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. (D.P.C.M. 23 Febbraio 2020).

Malattia

Qualora il lavoratore sia obbligato dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria, a misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, così come prevista dal D.P.C.M. 23 Febbraio 2020, questi dovrà essere considerato in malattia e come tale la sua assenza dovrà essere trattata da un punto di vista legale e contrattuale (si attendono indicazioni da parte dell'INPS).

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per approfondire ogni singola situazione nonché a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Studio Frisoni e Bisceglie